

Detrazione bonus arredi

Nella sezione III C del Mod. 730/2015 si indicano le spese sostenute per il c.d. “Bonus Arredo” e consiste nella possibilità per i soggetti che effettuano interventi di recupero edilizio detraibili nella maggior misura del 50% di fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica

destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000 per singola unità immobiliare da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come accennato, il bonus arredo è collegato al sostenimento di spese per il recupero edilizio e i mobili ed elettrodomestici devono essere utilizzati ai fini dell’immobile oggetto dei lavori. Chiaramente su parti comuni condominiali sono agevolabili solo se il fine è l’arredo di parti comuni, come ad esempio: guardiole, appartamento del portiere, sala riunioni condominiali, lavatoi ecc... .

Come evidenziato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29, rientrano tra i “mobili” interessati dall’agevolazione, a titolo esemplificativo:

- letti;
- armadi;
- cassettiere;
- librerie;
- scrivanie;
- tavoli;
- sedie;
- comodini;
- divani;
- poltrone;
- credenze.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che tra i beni agevolabili rientrano anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Diversamente, non sono agevolabili come “bonus arredo”, gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, l'articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe:

- A+ o superiore;
- A o superiore per i forni, qualora sia obbligatoria l'etichetta energetica.

Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013, n. 29, l'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Si fa presente che le lampade elettriche e gli apparecchi per l'illuminazione non rientrano nella categoria dei grandi elettrodomestici; gli apparecchi per l'illuminazione come precisato dalla Circolare n. 29/2013 sono agevolabili come "mobilio" in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Diversamente i televisori non rientrano nell'agevolazione.

In merito all'individuazione dei c.d. "grandi elettrodomestici", l'Amministrazione Finanziaria precisa che costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

In base a tale elenco, esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni):

"[...] 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.

1.2 Frigoriferi.

1.3 Congelatori.

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

1.5 Lavatrici.

1.6 Asciugatrici.

1.7 Lavastoviglie.

1.8 Apparecchi per la cottura.

1.9 Stufe elettriche.

1.10 Piastre riscaldanti elettriche.

1.11 Forni a microonde.

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.

1.14 Radiatori elettrici.

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16 Ventilatori elettrici.

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal Decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.”

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (Circolare 29/E del 2013). Non rientrano, invece, le spese per il ritiro e lo smaltimento dei vecchi mobili.

La fruibilità dell'agevolazione è legata al rispetto di determinati adempimenti rispetto alle modalità di pagamento e documentazione da conservare per attestare gli acquisti effettuati.

I pagamenti possono essere effettuati :

- **tramite bonifico bancario o postale** con le stesse modalità previste per il recupero edilizio (codice fiscale beneficiario detrazione, codice fiscale fornitore e causale riferimento art. 16-bis Tuir) dove la banca applicherà la ritenuta del 4%;
- **carte di credito o debito** in questo caso la data di pagamento corrisponde con la data dell'operazione , come da ricevuta telematica di avvenuta transazione e non il giorno di addebito sul conto corrente titolare della carta di credito/debito;
- **finanziamento a rate** a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il fornitore mediante bonifico con riferimento all'art. 16-bis TUIR e il contribuente abbia copia della ricevuta di bonifico.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento come assegni bancari o contanti.

I documenti da conservare sono:

- le fatture di acquisto o scontrino, con l'indicazione di particolari elementi identificativi su natura, qualità, quantità dei beni e riconducibilità al contribuente;
- pagamenti dei beni: ricevute dei bonifici e ricevute transazione;
- documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa: effettuazione dei lavori di ristrutturazione e la data di inizio lavori.